

RIST. DEB. CONSUMATORE
2-2026



TASSA DI REGISTRAZIONE A CARICO
DELLA PARTE CHIARA VIOLINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 111/2026 P.U.

PROMOSSO DA

CHIARA VIOLINI, [VLN CHR 59M60 L319I], nata a TRADATE (VA), il 20 agosto 1959, residente a MORNAGO (VA), Via Stazione n. 34, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LUISA VIGNA del Foro di Varese, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

1. Con ricorso depositato in data 12 maggio 2026 con la difesa tecnica dell'Avv. LUISA VIGNA del Foro di Varese, nonché con l'assistenza e l'ausilio dell'O.C.C., nella persona della Dott.ssa ANNA PAOLA GAMBELLI (nominata con provvedimento dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio del 17 dicembre 2025), la ricorrente **CHIARA VIOLINI** ha proposto all'unico creditore (ADER) un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. c.c.i.i. per la composizione del proprio sovraindebitamento, costituito, in buona sostanza, da obbligazioni contratte nel periodo in cui, tra il 14 luglio 1980 e il 28 dicembre 2001, aveva rivestito la qualità di socia accomandante della IMMOBILIARE VILLA IRENE DI VIOLINI DANIELE E C. S.A.S.

2. Verificate le condizioni di ammissibilità della proposta, con decreto del 28 maggio 2026 è stata disposta, ai sensi dell'art. 70, co. 1, c.c.i.i., a cura dell'O.C.C., la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, nonché la sua comunicazione all'unico creditore ADER, assegnando termine di venti giorni per presentare osservazioni all'O.C.C.; veniva interinalmente ordinato il divieto per i creditori di instaurare e proseguire azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché vietato il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Giudice.

3. Nel termine assegnato l'unico creditore ADER non ha presentato osservazioni e l'OCC ha, da ultimo, depositato in data 1° ottobre 2026 la propria *Relazione finale*, senza proporre modifiche al piano originario, allegando la prova degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni effettuate in data 9 giugno 2026;

4. Ciò premesso, sussiste ai sensi degli artt. 27 e 65, co. 2, c.c.i.i. la competenza di questo Tribunale, in quanto la residenza della ricorrente è situata a MORNAGO e non sono emersi elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali, per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.





5. Sussiste l'elemento soggettivo, in quanto la ricorrente è qualificabile come consumatore, secondo la nozione fornita dall'art. 2, lett. e), c.c.i.i., non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; come pure confermato dall'O.C.C. e dalla parte sentita personalmente all'udienza del 16 settembre 2026, le obbligazioni sono state tutte contratte per ragioni estranee ad attività imprenditoriale o professionale, che peraltro la debitrice non risulta avere mai svolto, avendo sempre prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Varese dal 1980 al 2024 (anno del pensionamento); ha, poi, contemporaneamente rivestito anche la qualifica di socia accomandante (33,3%), senza poteri gestori o di rappresentanza, nella società in accomandita gestita dal padre (IMMOBILIARE VILLA IRENE DI VIOLINI DANIELE E C. S.A.S.), nel periodo compreso tra il 1980 ed il 2001, in occasione del quale le veniva imputato, *pro quota*, secondo il principio fiscale della trasparenza (art. 5 TUIR), un debito verso l'Erario derivante da due accertamenti fiscali per gli anni 1994 e 1995 che, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19130 del 2019), prescindono dalla percezione di utili o, comunque, dall'ingerenza nella gestione sociale dei soci accomandanti. Dall'esame della documentazione depositata non è emersa prova della ingerenza nella gestione (art. 2320 c.c.), sicché può essere accertato che la partecipazione sociale era stata assunta, come dichiarato, in un contesto esclusivamente familiare, senza finalità imprenditoriali e senza che la ricorrente abbia mai ricevuto utilità economiche dalla società partecipata (la quota del 33,3% era stata "donata" alla ricorrente che aveva solo 19 anni ed aveva appena iniziato a prestare servizio presso l'amministrazione comunale).

6. Sussiste l'elemento oggettivo, in quanto la ricorrente versa, sol per questo accertamento, in uno stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, lett. c), c.c.i.i. come lo stato di crisi o di insolvenza di tutti i debitori non assoggettabili alle cd. procedure concorsuali "maggiori" e da intendersi quale incapacità di far fronte integralmente ai debiti esigibili o di imminente scadenza, sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale, sia tenendo conto del proprio patrimonio; nel caso di specie, alla ricorrente è stato imputato, sulla base del meccanismo previsto dall'art. 5 TUIR, un maggior reddito imponibile, per gli anni 1994 e 1995, di Lire 1.658.398.000 (€ 856.491,09), corrispondente appunto al 33,3% (quota societaria detenuta come socia accomandante) del totale di Lire 4.980.394.000 (€ 2.572.158,84). Ai due avvisi di accertamento è seguita la notifica alla ricorrente delle Cartelle di pagamento n. 11720010111855972000 e n. 11720020029123357000 e, dunque, il pignoramento presso l'amministrazione comunale datrice di lavoro (dal 2003 fino al pensionamento nel marzo 2024, il pignoramento presso il Comune di Varese ha comportato l'assegnazione in favore dell'Agente della Riscossione della complessiva somma di € 45.696,63, imputati quale pagamento parziale della Cartella di pagamento n. 11720010111855972000 per € 45.123,74 e della Cartella di pagamento n. 11720020029123357000 per i restanti € 572,89). A luglio 2022, la ricorrente ha, quindi, ricevuto dall'Agente della riscossione la notifica dell'*Intimazione di pagamento n. 117 2022 90045588 51-000* per il pagamento del **residuo debito pari ad € 2.023.346,07**, a fronte di un reddito futuro da pensione insufficiente a soddisfare per intero la pretesa, tenuto conto dei limiti di impignorabilità e dei costi di sostentamento del Nucleo familiare, e del fatto che la ricorrente, come accertato dall'OCC, non è titolare di beni immobili, mobili registrati o di altro patrimonio utilmente liquidabile.

7. La ricorrente non è mai stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

8. Il piano è corredato dalla documentazione prevista dagli artt. 67 e 68 c.c.i.i. e la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e l'immediata soddisfazione parziale dell'unico creditore (ADER), attraverso l'integrale destinazione del TFS in fase di accredito per la porzione di € 45.981,43 nel semestre successivo all'omologazione.





9. Sotto il profilo della fattibilità del piano, le risorse necessarie per l'adempimento della proposta, per un attivo complessivo di € 45.981,43 in sei mesi, verranno rese disponibili dall'INPS mediante pagamento diretto sul conto corrente intestato alla procedura, come chiarito dallo stesso istituto (INPS – DIREZIONE PROVINCIALE DI VERESE) con messaggio di p.e.c. del 16 settembre 2026.

10. Non sono stati rilevati dall'O.C.C. e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i., come peraltro acclarato da questa Sezione nel precedente che riguardava l'altro socio accomandante, nonché fratello della ricorrente, MARINO VIOLINI (Trib. Busto Arsizio, 19 dicembre 2024, n. 166); l'indebitamento è costituito unicamente dal residuo delle somme dovute in forza dei due accertamenti fiscali del 1994 e del 1995, in relazione ai quali non sono emersi profili di frode, dolo o colpa grave della ricorrente che non rivestiva alcuna funzione gestoria e che non è mai stata destinataria dei maggiori redditi accertati. Il debito verso l'amministrazione finanziaria genera, ad ogni modo, dall'unica operazione immobiliare pianificata e gestita dal solo padre accomandatario, senza possibilità che i due figli accomandanti potessero, concretamente e ragionevolmente, impedire o ridurre il maggior debito per IRPEF accertato. La ricorrente è stata, in seguito, destinataria di procedure esecutive per 20 anni, essendo stata sottoposta ad esecuzione forzata, su impulso dell'Agente della riscossione, la porzione pignorabile dello stipendio percepito dall'amministrazione comunale datrice di lavoro (fino alla quiescenza). Le somme assegnate, pur cospicue, hanno, tuttavia, soddisfatto solo una parte degli interessi maturati nel tempo sul maggior capitale.

11. L'Agente della riscossione, destinatario in data 9 giugno 2026 della proposta, non ha formulato contestazioni sulla convenienza della proposta, né proposto opposizione.

12. Per quanto concerne la fase esecutiva, l'INPS provvederà al pagamento diretto della somma integrale, immediatamente esigibile, messa a disposizione, di € 45.981,43 sul conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice (gli estremi del conto corrente saranno indicati dall'OCC); l'OCC provvederà, quindi, ad effettuare il pagamento della somma all'Agente della riscossione, al netto delle prededuzioni, come previsto nella proposta, previa, quindi, liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 71, co. 4, c.c.i.i.

13. Ciascun pagamento verrà emesso previo deposito della relativa istanza di prelievo e successivamente verrà depositata la *Relazione finale* attestante la completa esecuzione del piano per le determinazioni consequenziali.

14. Sussistono, in definitiva, le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, secondo quanto previsto in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni diversa difesa, eccezione o domanda, così provvede:

Visto l'art. 70, co. 7, c.c.i.i.,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **CHIARA VIOLINI**.

Visto l'art. 70, co. 8, e l'art. 71 c.c.i.i.,

DISPONE CHE l'O.C.C. nominato, Dott.ssa ANNA PAOLA GAMBELLI,

- comunichi la presente sentenza all'unico creditore e al terzo INPS, vigilando sull'esatto adempimento del Piano proposto;

- pubblichi, entro due giorni, la presente sentenza nell'apposita Area (*Piano Ristrutturazione Debito*) del sito web del Tribunale;

- richieda l'apertura immediata di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, sul quale il terzo INPS dovrà effettuare il pagamento della somma di €





45.981,43 dovuta alla ricorrente, a titolo di 1° rata del TFS (e destinato quale fabbisogno indicato nel Piano);

- depositi le istanze di prelievo per le somme destinate al pagamento delle prededuzioni (previo deposito dell'istanza di liquidazione) ed in favore del creditore ADER;

- depositi, al termine dei pagamenti, la *Relazione finale* di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., per le determinazioni consequenziali.

DICHIARA chiuso il procedimento unitario.

Si comunichi alla ricorrente e all'O.C.C.

Così è deciso a Busto Arsizio, in data 6 ottobre 2026.

Il Giudice

Dott. Milton D'Ambra

